

COMUNE DI ISOLA VICENTINA

Provincia di Vicenza



Verbale n. 11 del 07 luglio 2020

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 239, 1° comma lett. B) del D.Lgsvo n. 267/2000 da parte dell'Organo di Revisione contabile del Comune di Isola Vicentina sulla proposta di delibera di Giunta Comunale con oggetto "Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020/2022. Attuazione del DM del 17/03/2020 recante misure per la definizione della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato dei Comuni".

premesse

Che con determinazione n. 140 del 18.02.2020 si e' preso atto delle dimissioni volontarie e del conseguente diritto al collocamento a riposo per pensione anticipata, a partire dal 01.05.2020 (ultimo giorno di servizio 30.04.2020) del dipendente sig. Franzan Giampietro di cat. giuridica B1 e posizione economica B5;

in data 17 aprile 2020 è stato emanato il D.M attuativo del D.L. 30 aprile 2019 n.34 che ha introdotto con decorrenza 20 aprile 2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;

IL REVISORE

Dott. Santinello Francesco nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15.03.2018 ai sensi dell'art 239 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto

il programma triennale di fabbisogno del personale 2020/2022 approvato all'interno del D.U.P. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2019

Vista

la deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto "Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020/2022. Piano occupazionale anno 2020. Modifica" già approvato con la deliberazione di C.C. n. 51 del 19/112/2019 inserita all'interno del D.U.P. 2020/2022;

Vista

la proposta di Giunta Comunale avente ad oggetto "Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2021-2022. Attuazione del DM del 17/03/2020 recante misure per la definizione della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato dei Comuni;

Rilevato

in sintesi, che la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali soggetti a patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) in base anche al nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale previsto dal D.M del 17/03/2020 attuativo delle disposizioni di cui all'art.33 comma 2 del D.L.34/2019 è subordinata a:

vincoli finanziari:

aver rispettato il pareggio di bilancio

avere rispettato il tetto della spesa del personale, che non deve avere superato quella media del triennio 2011/2013;

aver calcolato la capacità assunzionale sulle base delle indicazioni previste da DM del 17 marzo 2020 attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019

vincoli procedurali:

le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;

le assunzioni devono riguardare posti vacanti in dotazione organica e tale documento deve essere stato rideterminato almeno nell'ultimo triennio;

l'ente deve attestare l'assenza di personale in soprannumero e/o in eccedenza;

l'ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;

deve essere stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016).

Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni.

Preso atto

che l'art. 91 comma 1 del D. Lgs.vo prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

del rispetto delle condizioni preliminari che ogni Ente deve garantire per poter effettuare assunzioni e che tali condizioni verranno verificate prima di procedere alle assunzioni di personale previste con l'aggiornamento dell'atto di programmazione del fabbisogno di personale 2020-2022;

che il comune di Isola Vicentina non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Chiamato

ad esprimersi sulla proposta di deliberazione della giunta di cui all'oggetto;

Tenuto Conto

della documentazione presentata;

Viste le norme vigenti in materia di vincoli alle assunzioni e contenimento del costo del personale nel pubblico impiego;

Visto l'art. 1, comma 228 della legge 208/2015;

Visto che non sussistono situazioni di soprannumero né si rilevano eccedenze di personale;

Verificato che l'ente ha rispettato i vincoli previsti dall'art. 1 comma 557, della Legge 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii.;

Verificato che l'Ente ha rispettato il Pareggio di bilancio anno 2019;

Verificate le capacità assunzionali per l'anno 2020;

Tenuto Conto del parere di regolarità tecnico e contabile;

Considerato che il programma delle assunzioni risponde ai requisiti normativi richiesti;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA:

ESPRIME

ai sensi del suddetto articolo 19 comma 8 della legge 448/2001

PARERE FAVOREVOLE

all'adozione della proposta di delibera dell'organo esecutivo avente per oggetto ""Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022. Attuazione del DM del 17/03/2020 recante misure per la definizione della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato dei Comuni "".

Rovigo, 07.07.2020

Il Revisore dei Conti

Santinello dott. Francesco

